

Vittime da amianto, termini di prescrizione dalla malattia

Cedu

La Corte rimette nei termini gli eredi di una persona morta per esposizione

Condannata la Svizzera per aver negato il diritto a un equo processo

Marina Castellaneta

Gli Stati possono scegliere i termini di prescrizione, ma non possono utilizzare sistemi di calcolo di decorrenza del termine che impediscono alle vittime di malattie provocate dall'amianto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza depositata il 13 febbraio nel caso Jann-Zwicker e Jann contro Svizzera (ricorso n. 4976/20), destinata ad avere effetti sulla corretta interpretazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che assicura il diritto a un equo processo e l'accesso alla tutela dei propri diritti, nel caso di azioni civili per danni derivanti da malattie che non si manifestano immediatamente.

In particolare, Strasburgo ha stabilito che è violata la Convenzione nei casi in cui il dies a quo dal quale inizia ad essere calcolato il termine di prescrizione non è parametrato al momento in cui si manifesta la malattia.

L'azione a Strasburgo era stata

avviata dai familiari di un uomo che fino a 19 anni era vissuto e aveva giocato nei pressi di una fabbrica che utilizzava amianto. A 50 anni l'uomo, che non lavorava in quella fabbrica, si era ammalato di mesotelioma e dopo appena due anni era morto. L'azione penale da lui avviata era rimasta senza esito e i familiari avevano iniziato un procedimento civile nei confronti dell'azienda e dei proprietari. L'azione era stata respinta perché era decorso il termine di dieci anni dal momento in cui aveva avuto luogo l'evento (l'esposizione all'amianto) che aveva poi provocato il danno. Non era stato così considerato il momento in cui era insorta la malattia e l'uomo aveva avuto consapevolezza del legame tra tumore ed esposizione all'amianto. Una conclusione contraria alla Convenzione per la Corte di Strasburgo secondo la quale è vero che gli Stati hanno un margine di apprezzamento nella scelta dei termini di prescrizione, ma a condizione che venga assicurato il rispetto effettivo dell'articolo 6 che, nel riconoscere il diritto a un processo

equo, include il diritto di agire in giudizio ossia il diritto di accesso a un tribunale che «è un aspetto inerente alla tutela assicurata dall'articolo 6». Non basta, per assicurare il diritto in esame, una tutela «teorica o illusoria», perché gli Stati devono riconoscere il diritto in modo sostanziale ed effettivo.

Pertanto, l'individuo deve avere l'opportunità di agire per fare valere la violazione dei propri diritti e richiedere un risarcimento nel caso di violazione. Certo, precisa Strasburgo, tale diritto non è assoluto e lo Stato può prevedere talune limitazioni per assicurare la certezza del diritto, ma a patto che l'essenza del diritto di accesso alla giustizia non sia compromesso e sia rispettato il principio di proporzionalità. I limiti di prescrizione, in particolare nei casi di malattie latenti per le quali la stessa scienza ha riconosciuto che l'esposizione all'amianto può provocare un cancro dopo molti anni, finiscono per costituire «una sorta di barriera che impedisce al contendente di fare esaminare il proprio caso nel merito dal tribunale competente». E questo compromette la vera essenza del diritto in gioco con sicura violazione della Convenzione. In simili situazioni, quindi, gli Stati devono tenere conto che il termine di prescrizione priva gli individui della possibilità di agire in giudizio e devono considerare che se i tribunali interni danno più peso alle esigenze di certezza del diritto delle persone responsabili di aver causato il danno rispetto alle vittime vi è una sicura violazione del principio di proporzionalità tra fine perseguito e strumenti utilizzati.

LA CONVENZIONE

Diritto a un equo processo

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile»